


COMUNE DI MENDICINO

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N. 19



Committente: COMUNE DI MENDICINO

SINDACO:
ing. Antonio PALERMO

PROGETTISTI:
arch. Daniela FRANCINI
capogruppo coordinatore

dott. geol. Teodoro Aldo BATTAGLIA

Responsabile Unico
del Procedimento:
ing. Roberto GRECO

arch. Carla SALAMANCA

dott. agr. Pasquale AUDIA

ing. Gianpaolo ROSA

dott. Giovanni MISASI

ing. Francesco Maria CONFORTI

COLLABORATORE:
Arch. Raffaele COLOSIMO

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO

REU Allegati

ALLEGATI Norme generali

Premessa

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del REU Regolamento Edilizio Urbanistico del PSC e ne integrano i contenuti al fine di migliorarne la gestione e utilizzazione.
2. In caso di eventuale contrasto con le norme del REU, prevalgono queste su quelle degli allegati.

COMUNE DI MENDICINO

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N. 19



Committente: COMUNE DI MENDICINO

SINDACO:
ing. Antonio PALERMO

PROGETTISTI:
arch. Daniela FRANCINI
capogruppo coordinatore

dott. geol. Teodoro Aldo BATTAGLIA

Responsabile Unico
del Procedimento:
ing. Roberto GRECO

arch. Carla SALAMANCA

dott. agr. Pasquale AUDIA

ing. Gianpaolo ROSA

dott. Giovanni MISASI

ing. Francesco Maria CONFORTI

COLLABORATORE:
Arch. Raffaele COLOSIMO

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO

REU Allegato 1: Regolamento sull'inquinamento elettromagnetico

Inquinamento elettromagnetico

La presente regolamentazione nasce in conformità a quanto previsto dalla Legge Quadro 36/2001 circa la possibilità dei Comuni di dotarsi di regolamenti per garantire il corretto insediamento urbanistico degli impianti radioemissivi (art. 8 comma 6 L.36/2001 "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici").

Viene altresì affrontata la problematica della vicinanza degli elettrodotti rispetto alle abitazioni, rimandando alle specifiche normative in materia ed al ruolo di controllo dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Riferimenti normativi

Legge 22 Febbraio 2001 n.36, *"Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*

D.P.C.M. 8 luglio 2003, *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"*

D.P.C.M. 8 luglio 2003, *"Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da elettrodotti"*

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*

Decreto 29 maggio 2008, *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"*

Decreto 29 Maggio 2008, *"Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica"*

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'installazione di nuovi elettrodotti ed impianti fissi di telecomunicazioni (di seguito denominati impianti) sul territorio comunale.

Non costituiscono oggetto del presente regolamento le installazioni e le stazioni militari, della protezione Civile della rete radio A.I.B. (avvistamento incendi boschivi) e quelle necessarie per le attività di soccorso e di vigilanza.

Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, in riferimento alle norme vigenti in materia, l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione al fine di:

- a) assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici adottando il principio di massima cautela o precauzione previsti dalle norme vigenti;
- b) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio, attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;
- c) promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale ed i titolari degli impianti.
- d) Garantire che le emissioni elettromagnetiche siano contenute entro i limiti di legge fissati dai DPCM 8/luglio /2003

Criteri generali di localizzazione

1. Gli impianti fissi di telecomunicazione, in riferimento a quanto espresso nelle norme vigenti in materia, previo accordo con le Amministrazioni Comunali, dovranno essere collocati:
 - a) preferibilmente nelle aree di proprietà pubblica;
 - b) in aree raggiungibili con la viabilità esistente;
 - c) preferibilmente su strutture esistenti che ospitano impianti di telecomunicazione, se dislocati in territorio aperto e distanti da edificazioni esistenti.

Divieti d'installazione

1. I nuovi impianti fissi di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra i 100 kHz e 300 GHz e con qualsiasi potenza, non possono essere installati:
 - a) negli ambiti specificatamente destinati a servizi sociali, assistenziali, sanitari, all'istruzione, al culto, alle aree giochi, nonché nelle aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto, così come individuati dal P.S.C.;
 - b) nelle aree destinate a parco pubblico e verde pubblico, così come individuati dal P.S.C.;
 - c) nelle aree assoggettate a tutela monumentale secondo i disposti della legge 1089/39;
 - d) nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico così come individuato dal P.S.C.;
 - e) nelle aree di particolare pregio paesaggistico – ambientale, nelle zone particolarmente evidenti da punti panoramici e interposte tra con visivi di particolare bellezza paesaggistica.
2. I Comuni potranno mettere a disposizione specifiche aree, ritenute idonee e compatibili sotto i profili urbanistico, edilizio, sanitario e di sicurezza, sulle quali potranno essere installati tralicci attrezzati per poter ospitare le apparecchiature di diverse emittenti.
3. Su tali tralicci verranno indirizzati tutti i soggetti intenzionati ad installare impianti radioemissivi, dietro approvazione di apposite istanze e sottoscrizione di specifiche convenzioni contenenti le modalità di gestione del rapporto contrattuale.
4. Particolare attenzione dovrà essere posta altresì alla distanza dalle aree di potenziale sviluppo insediativo dello strumento urbanistico comunale.

5. Per la costruzione di nuovi edifici in prossimità di impianti radioemissivi, è necessario che il Comune acquisisca il pronunciamento tecnico dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Aggiornamento tecnologico

1. I gestori degli impianti di telecomunicazione devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le cautele necessarie e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici aggiornando a tal fine gli impianti, di nuova realizzazione ed esistenti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
2. Ai fini di quanto espresso nel comma 1 i gestori degli impianti hanno l'obbligo di:
 - a) documentare l'avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e di tutte le necessarie cautele;
 - b) fornire tutti gli elementi sull'effettiva, costante e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione;
 - c) relazionare alle Amministrazioni Comunali, attraverso idonea documentazione e con cadenza biennale, in riferimento a quanto indicato nei precedenti punti.

Elettrodotti

1. Per la costruzione di nuovi edifici in prossimità di linee elettriche, o di linee elettriche in prossimità di edifici, è necessario che i Comuni acquisiscano il pronunciamento tecnico dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli esercenti di elettrodotti devono fornire al Comune i tracciati delle linee, con l'evidenziazione delle relative fasce di rispetto, così come definite dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal D.M. 29 maggio 2008.

Aree degli impianti

1. L'accesso alle aree degli impianti è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
2. Ove ciò risultasse impossibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso va realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.
3. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdite mediante riporto di terreno vegetale.
4. Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
5. È vietata, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
6. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

Controlli

1. Le Amministrazioni comunali, previa stipula di appositi Protocolli di Intesa, potrà richiedere all'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente i controlli periodici delle emissioni elettromagnetiche prodotte dagli elettrodotti e/o dagli impianti fissi di radiotelecomunicazione.

Documentazione

1. La richiesta di concessione edilizia, di autorizzazione edilizia e la comunicazione di denuncia di inizio di attività deve essere corredata, in riferimento alle norme vigenti in materia, (D. L.vo 259/03 – Codice delle Comunicazioni elettroniche) della necessaria documentazione tecnica che definisca l'ubicazione del nuovo impianto, la localizzazione degli impianti già esistenti, le caratteristiche tecniche delle installazioni, sia esistenti che di progetto e quant'altro necessario ai fini della verifica di compatibilità ambientale.
2. Le modifiche agli impianti esistenti soggiacciono alle presenti direttive.

Attivazione dell'impianto

1. L'attivazione dell'impianto deve essere comunicata ai Comuni ed all' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
2. A tale comunicazione deve essere allegata la certificazione di conformità tra l'impianto installato e quello autorizzato.
3. In caso di modifica delle caratteristiche d'utilizzo dell'impianto rispetto alle condizioni autorizzate sarà necessario presentare nuova istanza di autorizzazione.

Divulgazione

1. I Comuni promuoveranno, anche con propri fondi, eventi divulgativi sull'inquinamento da campi elettromagnetici al fine della prevenzione della salute umana.

Norme transitorie

1. Le domande di installazione già depositate all'entrata in vigore del presente regolamento sono assoggettate al vincolo del presente regolamento.

Antenne radio e televisive riceventi

1. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisivi terrestri o satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
2. Nelle nuove costruzioni è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di antenne di ricezione all'esterno di balconi e terrazzi non di copertura, quando queste siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.
3. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via.
4. Negli edifici in cui siano già installate più antenne per la ricezione radio e televisiva sia terrestre che satellitare è preferibile si proceda alla sostituzione delle stesse con una unica antenna centralizzata. In caso di interventi di MS che riguardino gli esterni dell'edificio, la sostituzione è obbligatoria.
5. Negli edifici di nuova realizzazione, in quelli oggetto di completamento o in quelli oggetto di interventi di RE è obbligatoria l'installazione di una unica antenna centralizzata.

6. Le Amministrazioni comunali hanno comunque facoltà di prescrivere, per motivi d'interesse ambientale, paesistico e di decoro, l'installazione di una unica antenna centralizzata per gli edifici esistenti.
7. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi, di preferenza, devono essere disposti sottotraccia con impianto sfilabile e, nel caso ciò non fosse possibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire una idonea soluzione architettonica.
8. All'interno del centro urbano, le antenne paraboliche non possono superare il diametro di cm. 120 per impianto collettivo e di cm. 85 di diametro gli impianto individuali.

COMUNE DI MENDICINO

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N. 19



Committente: COMUNE DI MENDICINO

SINDACO:
ing. Antonio PALERMO

PROGETTISTI:
arch. Daniela FRANCINI
capogruppo coordinatore

dott. geol. Teodoro Aldo BATTAGLIA

Responsabile Unico
del Procedimento:
ing. Roberto GRECO

arch. Carla SALAMANCA

dott. agr. Pasquale AUDIA

ing. Gianpaolo ROSA

dott. Giovanni MISASI

ing. Francesco Maria CONFORTI

COLLABORATORE:
Arch. Raffaele COLOSIMO

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO

REU Allegato 2: Regolamento energetico ambientale

Efficienza energetica

Il presente Regolamento Energetico-Ambientale esprime la volontà dell'Amministrazione del PSC di valorizzare le politiche per la sostenibilità ambientale nel territorio e di perseguire un generalizzato miglioramento della qualità della vita attuale e futura. Il presente regolamento è annesso al Piano Strutturale Comunale (PSC), allegato al REU ed ha efficacia nel territorio del Comune di Mendicino.

L'Amministrazione Comunale, con una serie integrata di interventi, intende promuovere la qualità ambientale e urbana quale presupposto di sviluppo del territorio e quale strategia per favorire la crescita economica. Sono considerati prioritari gli obiettivi dell'efficienza energetica e della gestione sostenibile delle risorse idriche.

Gli obiettivi principali del presente Regolamento Energetico-Ambientale sono:

- rispondere prioritariamente alle esigenze di risparmio delle risorse energetiche ed idriche;
- attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile, nel rispetto del Protocollo di Kyoto, per il contenimento delle emissioni di CO₂ in atmosfera;

Il presente Regolamento Energetico-Ambientale definisce i requisiti relativi alla progettazione integrata sito-edificio, isolamento termico ed acustico, risparmio idrico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e materiali bio-ecologici.

Si è inoltre prevista l'istituzione del Registro della Certificazione Energetica dei Comuni (CEC), una vera e propria anagrafe energetica degli edifici, nella quale verranno registrati e classificati tutti gli immobili del territorio comunale, attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta per gli interventi di nuova realizzazione e per le ristrutturazioni o attraverso un'accurata diagnosi relativa ai parametri energetici e impiantistici degli edifici esistenti.

Documentazione da presentare per la Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale

Al fine del rilascio del permesso di costruire il progetto dovrà essere dotato di specifica Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale (CESA), che dovrà essere rilasciata da un professionista qualificato in base alla normativa vigente. La Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale dovrà essere redatta sulla base di quanto disposto nel presente Regolamento e dovrà includere la seguente documentazione:

- relazione contenente le valutazioni sulla valorizzazione del rapporto sito - edificio;
- relazione tecnica, redatta secondo il modello riportato all'allegato E del D.Lgs. 311/2006 e nella quale si attesta che l'indice di prestazione energetica, la trasmittanza termica e il rendimento globale stagionale, siano inferiori ai corrispondenti limiti previsti dallo stesso D.Lgs. 311/06 e eventuali integrazioni e modificazioni, Dpr59/2009, Dpr380/2001, Finanziaria 2008e il Dlgs 28/2011. La relazione dovrà riportare anche la classe energetica di appartenenza dell'edificio secondo la classificazione riportata nella tabella 1.
- relazione in merito alla gestione dei materiali provenienti da scavi, sbancamenti, demolizioni o altro con l'indicazione del loro smaltimento o reimpiego.

A tal proposito, nel caso siano previsti smaltimenti, al Comune dovrà essere versata una cauzione a garanzia dell'effettivo conferimento a discarica che dovrà essere quindi certificato.

- certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995.

Classe dell'edificio	Consumo energetico (Ep)
Classe A	≤ 30 kWh/m ² anno
Classe B	≤ 50 kWh/m ² anno
Classe C	≤ 70 kWh/m ² anno
Classe D	≤ 90 kWh/m ² anno
Classe E	≤ 120 kWh/m ² anno
Classe F	≤ 160 kWh/m ² anno
Classe G	> 160 kWh/m ² anno

Tab. 1–Classificazione degli edifici in relazione al consumo energetico

Nella fase preliminare di accettazione della pratica progettuale sarà effettuata, da parte dell'Amministrazione Comunale, l'analisi della documentazione inclusa all'interno della Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale. La dichiarazione di fine lavori dovrà essere asseverata dal Direttore dei Lavori e dovrà certificare la conformità dell'opera al progetto e alla Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale (CESA). A seguito della chiusura dei lavori verrà emesso, da parte dell'Amministrazione, l'attestato del "RENDIMENTO ENERGETICO" conforme alla normativa vigente (D.Lgs. 192/05, D. Lgs. 311/06 e s.m.i., Dpr59/2009, Dpr380/2001, Finanziaria 2008 e il Dlgs 28/2011) riportante la classe energetica di appartenenza dell'edificio.

Valorizzazione del rapporto sito - edificio

Al fine di promuovere la progettazione bio-climatica in grado di risparmiare in forma "passiva" parte dell'energia richiesta per il riscaldamento, raffrescamento e illuminazione dell'edificio, si dovrà partire dall'analisi del sito e, sulla base delle caratteristiche del luogo, si progetterà la posizione, l'orientamento, la forma, l'involucro esterno dell'edificio e l'integrazione tra questo e le sistemazioni esterne in modo da sfruttare al meglio i fattori climatici. Solo successivamente si potranno compiere le scelte di carattere tecnologico-impiantistiche per la climatizzazione invernale ed estiva nonché per l'illuminazione artificiale, in funzione degli apporti energetici gratuiti dovuti al sole e alla ventilazione naturale. Negli interventi di nuova costruzione, prima della fase di definizione della disposizione degli edifici e delle interconnessioni interne, va redatta una relazione descrittiva contenente:

Analisi del sito

Si dovrà fare riferimento a:

- caratteristiche fisiche del sito: orientamento, orografia, idrografia, ecc.;

- regime locale dei venti e soleggiamento nelle diverse stagioni;
- contesto costruito: edifici e strutture in prossimità dell'area di intervento e loro interazione con il soleggiamento e la ventilazione naturale del sito, collegamento con le strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti quali la panoramicità, ecc.;
- presenza di alberature sul lotto o nei siti adiacenti, nel caso abbiamo influenza sui fattori climatici locali, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni.

Progettazione del sito

La pianificazione urbanistica e la progettazione dei lotti da edificare, della viabilità e dei singoli edifici secondo i criteri della bioclimatica dovrà tendere a:

- garantire, per tutti gli edifici, un accesso ottimale alla radiazione solare in modo da assicurare un corretto illuminamento naturale nei vari ambienti;
- consentire che le coperture, le facciate a sud e a ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti, per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
- garantire l'irraggiamento solare diurno tutto l'anno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o per le superfici predisposte per la loro installazione (tetti di piscine o impianti sportivi, strutture sanitarie ecc. con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
- trarre vantaggio dei venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini, ecc.);
- predisporre adeguate schermature, preferibilmente alberature, per proteggere gli edifici e le aree di soggiorno esterne dai venti invernali prevalenti.

Progettazione del verde

Il verde dovrà avere non soltanto una funzione ornamentale e di completamento del progetto architettonico, ma dovrà essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima del sito.

Le piante, infatti, mitigano i picchi di temperatura estivi grazie alla capacità di regolare la temperatura e l'umidità dell'aria per mezzo dell'evapotraspirazione, nonché grazie all'ombreggiamento prodotto dalla loro chioma che, evitando l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti, riducono l'accumulo termico.

Nella stagione fredda, al contrario, il verde può essere utile come barriera antivento per proteggere gli edifici e gli spazi esterni dai freddi venti invernali. Inoltre, grazie ai processi metabolici naturali della fotosintesi clorofilliana, il verde svolge l'importante funzione di ridurre gli inquinanti presenti in atmosfera, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria.

Per quanto riguarda gli edifici, sarà opportuno disporre la vegetazione (o altri schermi) in modo da massimizzare l'ombreggiamento estivo delle seguenti superfici, in ordine di priorità:

- le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest;
- le pareti esterne esposte sud e a ovest;
- le pareti esterne esposte a est;

- le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall'edificio.

Per quanto riguarda l'ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio o di altre zone stradali utilizzate per lo stazionamento dei veicoli, risultati significativi vengono ottenuti attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- gli alberi messi a dimora devono garantire una superficie coperta dalla loro chioma pari almeno al 50% dell'area lorda;
- il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a un metro e di opacità superiore al 75%.

Tutte le aree oggetto di intervento non occupate dagli edifici devono essere progettate e realizzate con soluzioni tecniche tali da limitare l'apporto idrico in fognatura, garantendo un livello di permeabilità del suolo tale da consentire la percolazione in ambito locale delle acque meteoriche, contribuendo così al ripristino delle falde acquifere.

Efficienza energetica degli edifici

Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire una riduzione dei consumi di energia per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva, ai fini del contenimento energetico, della riduzione dell'inquinamento atmosferico e del miglioramento delle condizioni di comfort interno. Ai sensi della normativa nazionale sul risparmio energetico (D.Lgs 192/05 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 311/06, Dpr59/2009, Dpr380/2001, Finanziaria 2008e il Dlgs 28/2011) gli edifici di nuova costruzione e, secondo i casi citati dalla legge (art. 3 D.Lgs 192/05 così come modificato e integrato dal D.Lgs 311/06), le ristrutturazione di edifici esistenti, dovranno essere eseguite in modo tale da ridurre i consumi energetici.

Per quanto riguarda l'involucro, gli interventi soggetti a certificazione energetica dovranno soddisfare i requisiti riportati negli allegati al D.Lgs 311/06 e successivi.

3.a. i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio edilizie (opache e trasparenti) non dovranno superare i limiti imposti dalla tabella 6.

Zona Climatica C - Gradi Giorno 1317		
	U (W/m ² K) fino al 31/12/2009	U (W/m ² K) dal 01/01/ 2010
Strutture opache verticali	0,46	0,40
Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura	0,42	0,38
Strutture opache orizzontali di pavimento verso terreno o locali non riscaldati	0,49	0,42
Chiusure trasparenti comprensive degli infissi	3	2,6
Trasmittanza centrale termica dei vetri	2,3	2,1

Tab. 6 - Valori massimi di trasmittanza termiche utile delle strutture opache e delle chiusure trasparenti che delimitano la superficie di un edificio.

Definizioni:

Trasmittanza: rappresenta il flusso di calore che passa attraverso un mq di parete per ogni grado di temperatura di differenza fra due superfici. Viene espresso in W/m²K. Gradi Giorno: è la somma estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente convenzionalmente posta a 20° C e la temperatura media giornaliera esterna. La massa superficiale (MS) delle pareti opache (vert., orizz., inclinate) deve essere superiore a 230 kg/m².

E' concesso, ad esclusione degli edifici di categoria E.6 ed E.8, l'utilizzo (documentato e certificato) di tecniche e materiali che contengono le oscillazioni di temperatura al pari delle superfici aventi MS > 230 kg/m².

Negli interventi edilizi su edifici esistenti (ad esclusione d'immobili industriali a "tipologia capannone" o equivalenti destinati a lavorazioni industriali di tipo tradizionale) che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U conforme alle norme vigenti.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti, che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura, è fatto obbligo di rispettare i valori, definiti dalla normativa vigente, di trasmittanza termica equivalente U tra l'ultimo piano abitabile e lo spazio esterno. Il calcolo dovrà essere sviluppato secondo quanto indicato nella norma UNI EN 832.

La quota di spessore/volume dei muri perimetrali e delle solette compresa tra i 30 e i 50 cm dovuta all'isolamento dell'involucro edilizio, non sarà conteggiata nelle volumetrie. Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione rimangono comunque confermate le distanze di legge dal confine o da altri edifici mentre, per quanto riguarda l'adozione di un sistema di isolamento a cappotto da realizzare in strutture esistenti, lo spessore dell'isolante oltre che non concorrere alla determinazione dell'incremento di volume, può derogare alla distanza minima di legge dal confine o da altro edificio. Tali incrementi di volume dovranno essere opportunamente documentati e motivati all'interno del certificato energetico.

I requisiti definiti nel presente articolo, finalizzati al miglioramento delle prestazioni, al contenimento dei consumi energetici degli edifici e dell'inquinamento atmosferico, dovranno essere soddisfatti preferibilmente seguendo le indicazioni di buona tecnica costruttiva, tipologica ed impiantistica contenute nelle Linee Guida per la Bioarchitettura, a cui si rimanda.

Impiantistica termica

Il rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico, così come definito al punto 5 dell'Allegato I al D.lgs 192/2005 così come modificato dal D.Lgs 311/06) dovrà essere superiore a $\eta = (75 + 3 \text{ Log } P_n) \%$ (dove log P_n è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore a servizio dell'edificio). La formula si applica per potenze del generatore fino a 1000 kW, oltre tale potenza il rendimento globale medio stagionale deve essere non inferiore all'84%.

E' fatto obbligo di utilizzare caldaie a condensazione almeno a 4 stelle con controllo della temperatura dell'acqua di ritorno con bruciatori ad emissione di Nox minore di 120 mg/kWh, se alimentati a gasolio e minore di 80 mg/kWh se alimentati a metano o GPL. In

via alternativa è possibile l'utilizzo di caldaie a legna, a cippato o a pellet con rendimento superiore all'85% e bassa emissione di polveri.

Gli impianti d'immobili con più unità abitative e con un'unica centrale termica, dovranno prevedere una distribuzione del calore orizzontale e l'inserzione, per ogni unità abitativa, di un contabilizzatore di calore per il pagamento a consumo dell'energia termica, così da garantire che i costi relativi possano essere ripartiti per l'80% sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare e per il 20% sulla base dei millesimi di proprietà o altri metodi di ripartizione.

Ogni ambiente deve prevedere un sistema di termostatazione programmabile con almeno l'installazione di valvole termostatiche per regolare automaticamente l'afflusso di acqua calda in base alla temperatura scelta ed impostata su un'apposita manopola graduata. Ogni immobile dovrà dotarsi di idoneo campo solare per la produzione del 50% dell'acqua sanitaria e di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kWp per unità immobiliare, compatibilmente con la realizzazione tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, artigianali e commerciali, di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima da fonti rinnovabili dovrà essere di 5kWp.

Su ogni nuovo edificio deve essere individuata una superficie di copertura, orizzontale o inclinata esposta verso i quadranti Sud-Est, Sud e Ovest, di dimensioni pari ad almeno il 25% della superficie coperta, ombreggiata per non più del 10% da parte dell'edificio stesso nei mesi più sfavoriti di dicembre e gennaio. Tale superficie dovrà essere mantenuta libera da elementi architettonici quali comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc. Sono ammesse superfici di dimensioni ridotte rispetto a quanto sopra indicato ove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottemperarvi.

Dovranno essere previsti locali per sistemare:

- gli accumuli per un impianto solare termico nella misura di 50 litri per ogni mq di superficie disponibile per l'impianto solare come definita dal precedente punto;
- un condotto di evacuazione fumi sfociante a tetto, di dimensioni e caratteristiche adeguate alla tipologia di generatore di calore previsto nel caso di impianto centralizzato per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, in accordo a quanto previsto dalle norme UNI vigenti. Il camino sfociante sopra la copertura può essere omesso nei soli casi previsti dall'art. 5 comma 9 del DPR 412/93 e s.m.i.;
- una canalizzazione collegante detto locale tecnico al suolo pubblico stradale, di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare, anche in un secondo tempo, le tubazioni di fornitura da rete del combustibile gassoso;
- un cavedio di collegamento tra il locale tecnico e il manto di copertura (in relazione alla superficie di cui al precedente punto 1) per il passaggio delle tubazioni di mandata e ritorno e del collegamento elettrico dei sensori dell'impianto solare termico, o delle linee elettriche di un possibile impianto fotovoltaico, opportunamente dimensionato;
- una serie di cavedi, per la posa delle colonne montanti di distribuzione dell'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari, opportunamente dimensionati;

- una serie di cavedi per la posa delle diramazioni dalle colonne montanti (di distribuzione dell'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari) ai collettori presenti all'interno delle singole unità immobiliari.
- Tutti i cavedi previsti dai commi precedenti dovranno presentare andamento il più possibile rettilineo e opportune aperture, su spazi non privati, dalle quali facilitare l'inserimento delle tubazioni.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti costituiti da più unità immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato, che preveda indifferentemente la sostituzione del generatore o il rifacimento della rete di distribuzione del calore, è fatto obbligo di applicare sistemi di regolazione (esempio manopole termostatiche) e contabilizzazione del calore (diretti o indiretti) individuali per ogni unità immobiliare, così da garantire che i costi relativi possano essere ripartiti per l'80% sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare e per il 20% sulla base dei millesimi di proprietà o altri metodi di ripartizione.

In ogni caso tutti gli edifici costituiti da più unità immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato dovranno prevedere l'adozione dei suddetti sistemi di contabilizzazione entro la data del 31/12/2010.

Uso sostenibile delle risorse idriche

Tutti i nuovi edifici e quelli oggetto di ristrutturazione edilizia, articolati su più unità immobiliari, devono prevedere l'utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi siano ripartiti in base ai consumi realmente effettuati da ogni singola unità immobiliare.

E' obbligatorio dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:

- ogni vaschetta di scarico dei WC deve essere dotata di due livelli di scarico con un massimo totale di 6 litri.
- per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dell'acqua dopo un tempo predeterminato;

Questa norma può non essere applicata nel caso in cui l'acqua impiegata sia quella piovana.

È fatto obbligo inoltre, per tutti i rubinetti dei bagni e delle cucine, esclusi quelli delle vasche da bagno, dell'uso di dispositivi aeratori che, pur mantenendo e migliorando le prestazioni del getto d'acqua, riducano il flusso a 8 l/min.

La riduzione della portata dei rubinetti deve essere adottata anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici di edifici esistenti. Tutti gli immobili che prevedono lo stoccaggio dell'acqua potabile in serbatoi dovranno essere dotati di apposito impianto di trattamento dell'acqua in uscita dal serbatoio tale da garantire la potabilità della stessa.

Recupero delle acque meteoriche, depurazione e riciclaggio.

Le destinazioni d'uso dell'acqua sono molto diverse e, di conseguenza, la qualità richiesta per ciascun utilizzo varia molto: massima per gli usi potabili e per l'igiene personale, minore per altri usi come le vaschette del W.C., il giardinaggio, il lavaggio di veicoli o strade, ecc.

Data la disponibilità limitata di acqua potabile, è necessario limitare l'impiego di questa agli usi per i quali è indispensabile, potendo adoperare acque depurate o riciclate per tutti gli altri usi.

Pertanto, in tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica deve essere previsto l'uso razionale delle risorse idriche, favorendo il riutilizzo, sia ad uso pubblico che privato, delle acque meteoriche e il riciclaggio delle acque grigie (prodotte da docce, vasche da bagno, e lavabi dei bagni) per gli usi secondari consentiti dalla normativa vigente.

Gli interventi edilizi sopra descritti dovranno prevedere la predisposizione della rete idrica duale tale da consentire:

- il riuso dell'acqua piovana raccolta dal tetto;
- il riciclaggio delle acque grigie.

A tale scopo, i terreni su cui sorgono i fabbricati e gli immobili dovranno prevedere la possibilità di collocare serbatoi per la raccolta delle acque piovane e la predisposizione delle necessarie condotte idrauliche.

È auspicabile il ricorso a tecniche di depurazione naturale, quali la fitodepurazione.

Integrazione con fonti energetiche rinnovabili (minieolico, fotovoltaico, solare termico, ecc..)

Al fine di rendere sempre più autosufficiente in termini energetici il territorio in esame, il Piano Energetico, a sostegno dei precedenti articoli, sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Questo permetterebbe il raggiungimento di due obiettivi in maniera particolare:

- abbattimento dei costi energetici;
- riduzione delle emissioni di CO₂;

In particolare tali azioni saranno finalizzate ad intervenire nei seguenti ambiti:

- telecontrollo ed efficienza energetica nel settore idrico e depurazione;
- edilizia sostenibile;
- impianti di riscaldamento e climatizzazione;
- adeguamenti di potenza e rifasamento.

Prima di redigere una pianificazione delle azioni di risparmio, di efficienza energetica e produzione da fonte rinnovabile per le strutture ed impianti dei Comuni, allo scopo di ridurre i costi, dovrà essere effettuato un audit energetico, che dovrà predisporre:

- una valutazione della situazione dei costi energetici delle utenze dei singoli Comuni;
- stato degli impianti elettrici, termici, climatiz., e della manutenzione;
- ricognizione delle risorse e delle necessità energetiche dei Comuni allo stato attuale;
- individuazione delle linee di sviluppo che l'amministrazione vuole portare avanti;

- esaminare i contratti di fornitura e delle fatture delle utenze elettriche;

Sarà data priorità all'installazione di:

impianti solari termici in integrazione con l'edificio, dimensionati per coprire non meno del 50% del fabbisogno energetico annuo di acqua calda sanitaria. (salvo vincoli ambientali) ed integrazione con sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura come i pannelli radianti. I collettori solari devono essere installati sui tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli;

impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Obbligatori per edifici nuovi per garantire una produzione energetica non inferiore a 1Kw e per ciascuna unità abitativa 5 Kww per i fabbricati industriali

Produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzata con l'utilizzo di generatori di altezza inferiore a 30 metri. Gli aerogeneratori devono essere montati su di una torre o pilone dell'altezza appropriata, per renderla più elevata rispetto a qualsiasi ostacolo che possa rallentare il vento o generare turbolenza. In particolare, per l'installazione sui tetti, dovrà essere verificata la resistenza del tetto, il rumore e le vibrazioni.

Controlli e responsabilità

I Comuni effettueranno i necessari controlli per la corrispondenza tra i requisiti prestazionali dichiarati in fase di presentazione della certificazione della qualità edilizia dell'edificio e i particolari esecutivi presentati, e potrà richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Si effettueranno controlli a campione sulla applicazione dei contenuti della certificazione energetica o documento di qualificazione energetica e dei comportamenti virtuosi degli edifici individuati mediante estrazione a sorte pubblica. I controlli verificheranno l'esatta corrispondenza tra progetto depositato, certificazione depositata (sia all'approvazione del progetto edilizio che alla fine dei lavori) ed il manufatto ultimato con gli allegati tecnici dei vari componenti/impianti

Tali verifiche potranno avvenire:

- a) in corso d'opera (a campione)
- b) in fase di chiusura dei lavori
- c) in una fase successiva alla chiusura dei lavori.

I risultati dei controlli saranno resi pubblici.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento o nel caso in cui le opere realizzate siano difformi dalla documentazione depositata ovvero nel caso di attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative, in particolare dalla Legge 10/91 e dal D. Lgs 192/05 e s.m.i.

“In caso di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in zone non sottoposte a vincolo né mai indagate [...] gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione di porre in essere attività di indagine archeologica preliminare”, come previsto dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) della Regione Calabria adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013 e pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 4 (Vol. 1 e 2) del 15.06.2013 al BURC n. 11 dell' 01.06.2013 e approvato in via definitiva con

Delibera del 03.08.2016 dal Consiglio Regionale e pubblicato nel BURC n. 84 del 5 agosto 2016 nell'allegato Tomo 4 (art. 15 comma 4 lettera c).

La verifica archeologica preventiva, al fine di garantire criteri di obiettività ed efficacia per una corretta tutela del territorio, dovrà attenersi a quanto disposto nei punti 1, 2 e 3 dell'art. 15, comma 4 lettera c del sopracitato QTRP e dovrà tener conto di tutte le aree in cui è previsto movimento di terreno

Norme transitorie e richiami a normativa superiore

Le norme si applicano alle istanze di concessione edilizia, autorizzazione edilizia e alle denunce di inizio attività.

Successivamente sarà stabilito l'importo della cauzione a garanzia del corretto smaltimento delle macerie e/o del terreno dovuto agli sbancamenti.

Rimangono efficaci, per quanto non richiamante o modificate dal presente Regolamento Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio, le norme statali o regionali di cui alla: Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

e il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Finanziaria 2008

Il Dpr 59/2009 applicativo del Dlgs 192/2005, contenente criteri, metodi di calcolo e requisiti minimi per edifici ed impianti termici

Il Dlgs 28/2011 che all'art. 11 ed all'allegato 3, ridefinisce i criteri di integrazione e i tempi delle rinnovabili negli edifici.

COMUNE DI MENDICINO

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N. 19



Committente: COMUNE DI MENDICINO

SINDACO:
ing. Antonio PALERMO

PROGETTISTI:
arch. Daniela FRANCINI
capogruppo coordinatore

dott. geol. Teodoro Aldo BATTAGLIA

Responsabile Unico
del Procedimento:
ing. Roberto GRECO

arch. Carla SALAMANCA

dott. agr. Pasquale AUDIA

ing. Gianpaolo ROSA

dott. Giovanni MISASI

ing. Francesco Maria CONFORTI

COLLABORATORE:
Arch. Raffaele COLOSIMO

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO

REU Allegato 3: Disposizioni relative alla fabbricazione
delle abitazioni e attrezzature rurali

Norme generali

Si applicano alle abitazioni rurali, tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente REU Regolamento Edilizio Urbanistico, salvo quanto diversamente stabilito in questo capitolo, fermo restando i regolamenti igienicosanitari regionali e/nazionali vigenti.

Norme edilizie specifiche

Le nuove costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e devono essere di regola localizzate nelle zone più elevate del podere ed in luogo asciutto.

Il pavimento di pianterreno destinato ad abitazione deve essere sopraelevato di almeno mt 0,30 rispetto al piano campagna o a quello di cortile e almeno mt 0,60 sul livello più alto cui possono giungere i corsi di acque e gli stagni che si trovano nelle adiacenze. Tutto attorno alle costruzioni deve essere realizzata una zona pavimentata di larghezza non inferiore a mt 1,20.

Le pendenze del suolo circostante alla casa, quelle dell'aia, dei cortili ed orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano rapidamente defluire, evitando ogni ristagno (pendenza minima 2%).

Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica, anche prodotta da generatore automatico.

Norme igieniche

Ogni abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di condotta o di pozzo, costruito secondo le norme igieniche vigenti, chiuso e provvisto di pompa o, quanto meno, di cisterna igienicamente costruita e protetta.

Le cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile provvedersi di acqua in modo diverso. Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere realizzati in materiale impermeabile, ed il fondo deve essere costruito in modo da potersi ripulire. Le cisterne devono essere munite di un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime acque piovane, e di una vaschetta di decantazione. La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente e l'attingimento deve avvenire esclusivamente tramite pompa.

La potabilità delle acque deve essere garantita da un certificato rilasciato dal laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi e l'uso deve essere autorizzato dall'ufficiale sanitario. La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con pavimento in cemento, pendente verso l'esterno (pendenza minima 2%) e provvisto di cunetta per lo smaltimento delle acque.

Per quanto attiene al rifornimento idrico all'interno delle costruzioni rurali si richiama quanto stabilito nel successivo art. 16 del presente Allegato. Nei nuovi edifici è obbligatoria la costruzione di cisterne per la raccolta delle acque piovane per usi non potabili.

Ogni alloggio deve essere provvisto di locale accessorio dotato dei seguenti impianti igienici: wc, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo, accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili, aerato ed illuminato direttamente dall'esterno.

Per lo scarico delle acque piovane, nere e luride devono osservarsi le disposizioni del successivo art. 15 del presente Allegato.

Gli impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture di acqua potabile.

E' fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo. A tali operazioni devono essere adibiti appositi locali. I locali destinati ad uso porcilaia, pollaio, conigliera e simili devono essere in ogni caso separati dalle abitazioni.

Collegamenti alla viabilità

Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale e/o vicinale da strade, anche non asfaltate, percorribili in ogni periodo dell'anno, al fine di permettere il normale accesso delle auto e, in caso di necessità, dell'ambulanza e di evitare danni fisici agli abitanti causati da possibili incidenti dovuti al cattivo stato delle medesime.

Tali strade vanno considerare a tutti gli effetti strade private e la loro manutenzione é a cura dei proprietari dei fondi serviti.

Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti

Le abitazioni rurali esistenti devono rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità:

1. intorno alla casa deve essere costruito un marciapiede della larghezza minima di 1,20 m costruito in gres o cotto, in battuto di cemento o in materiali equivalenti, con una pendenza minima del 2%;
2. l'allontanamento delle acque piovane nonché di quelle nere e luride deve essere effettuato come segue: per le acque meteoriche mediante cunetta impermeabile, e per le acque nere e luride secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e prescritto nel successivo art.27;
3. sono proibiti i solai senza opportuna protezione al calpestio: essi devono cioè comprendere una struttura portante e un pavimento di laterizio pressato o in lamiera di graniglia o comunque di altro materiale idoneo;
4. devono essere rimosse le stalle e i ricoveri di bestiame realizzati sotto le abitazioni. Tali locali, opportunamente sistemati, potranno essere utilizzati come depositi o magazzini, ecc.;
5. si deve realizzare sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione, un vespaio o camera d'aria, con riempimento di ghiaia e scorie, dello spessore minimo di cm 40 e soprastante strato impermeabilizzante. Tale vespaio può anche essere realizzato al di sopra dell'attuale pavimento, purché l'altezza del locale non risulti inferiore a m 2,70. Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati che non permettono una accurata pulizia;

6. tutti i locali devono essere convenientemente intonacati all'interno. Qualora vi siano tracce di umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i muri permanentemente asciutti;
7. ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno;
8. i tetti delle case di abitazione devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno.
9. qualora non esista una camera d'aria, si deve provvedere alla sua costruzione nel caso l'Ufficiale sanitario riconosca insufficiente l'isolamento termico del fabbricato;
10. per quanto attiene le caratteristiche dei locali, gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature, ecc.), le concimaie e stalle e per quanto riguarda la manutenzione, devono essere rispettate le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.

Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità

Le prescrizioni relative alle condizioni igieniche e sanitarie, agli accessi, alle stalle, alla manutenzione in genere delle abitazioni rurali esistenti, devono essere effettuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente REU Regolamento Edilizio Urbanistico.

Ispezioni dell'Ufficiale sanitario. Sanzioni

Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia può ordinare ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, ai cortili, latrine, condotti e fognature, stalle, concimaie, sistemi di approvvigionamento idrico, ecc., al fine di constatarne la rispondenza alle norme del presente Regolamento.

Qualora la costruzione o parte di essa risultasse inabitabile, il Responsabile dell'ufficio tecnico può ordinare lo sgombero, a norma della legislazione vigente. Se il proprietario della casa rurale non mantiene le abitazioni di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi di sua proprietà nelle condizioni di abitabilità stabilite negli articoli precedenti, il Responsabile dell'ufficio tecnico, sentito l'Ufficiale sanitario può fare eseguire d'ufficio i lavori necessari a raggiungere tali condizioni seguendo la procedura prevista dalla legislazione vigente.

Stalle e concimaie

Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc., non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono arretrare della distanza fissata dalla legislazione vigente, a protezione del nastro stradale.

Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative ed ai regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e avere dimensioni e caratteristiche specifiche e idonee al tipo di allevamento. Il pavimento delle stalle deve comunque essere costruito con materiale impermeabile e munito di scolari. Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alla concimaia con tubi impermeabili, o smaltite in superficie a distanza non minore di 10mt dai fabbricati. Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di materiale impermeabile sino all'altezza minima di 2,00mt dal pavimento. Le mangiatoie

devono essere costruite con materiale lavabile e gli abbeveratoi devono essere serviti di acqua corrente.

Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e devono distare da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua, e da qualsiasi abitazione o pubblica via, almeno 25 mt.

Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, sentito l'Ufficiale sanitario, può disporre particolari prescrizioni per le concimaie già esistenti, tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità. Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie, non sono permessi che in aperta campagna, purché limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di m 100 da qualunque abitazione e non meno di 50mt da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.

COMUNE DI MENDICINO

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N. 19



Committente: COMUNE DI MENDICINO

SINDACO:
ing. Antonio PALERMO

PROGETTISTI:
arch. Daniela FRANCINI
capogruppo coordinatore

dott. geol. Teodoro Aldo BATTAGLIA

Responsabile Unico
del Procedimento:
ing. Roberto GRECO

arch. Carla SALAMANCA

dott. agr. Pasquale AUDIA

ing. Gianpaolo ROSA

dott. Giovanni MISASI

ing. Francesco Maria CONFORTI

COLLABORATORE:
Arch. Raffaele COLOSIMO

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO

REU Allegato 4: Disposizioni prescrizioni igienico-sanitarie e costruttive

Salubrità del terreno

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni precedentemente impiegati come deposito di immondizie o di altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti.

Isolamento dell'umidità.

Qualsiasi edificio, di nuova edificazione o preesistente, deve essere isolato dall'umidità del suolo. I locali devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno a sistemazione avvenute, il piano di calpestio isolato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata o vespaio.

Nel caso di locali destinati alle attività produttive, servizi ed accessori, è sufficiente che il piano di calpestio poggi su vespaio aerato dello spessore minimo di 30 cm., indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno circostante a sistemazione avvenuta. In entrambi i casi, qualora i suddetti locali risultino anche parzialmente alla quota del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, deve essere prevista una efficiente intercapedine aerata che circondi i predetti locali per la parte interrata. In ogni caso il solaio deve essere posto ad un livello superiore della falda freatica e del livello di massima piena delle fognature di scarico.

Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione di intercapedini. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di un automezzo ed avere caratteristiche tali da non costituire pericolo.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio interno. Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile. In caso di copertura piana, la copertura medesima deve essere impermeabilizzata mediante stratificazioni continue secondo le più moderne tecnologie.

Isolamento termico.

Tutte le costruzioni e le porzioni di queste comprendenti locali ad uso residenziale devono rispettare quanto prescritto al Titolo III "Norme per il risparmio energetico e il contenimento dell'inquinamento ambientale" del presente REU e, in ogni caso, la legislazione vigente in materia di coibenza e di consumo energetico.

Per le nuove costruzioni, fermo restando l'obbligo del permesso di costruire, il committente deve depositare prima dell'inizio dei lavori e presso lo Sportello Unico per l'edilizia, allegata al progetto esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche d'isolamento termico a quanto previsto dalle norme, firmato dal committente e dal progettista.

Nel caso di costruzioni da ristrutturare la documentazione di cui sopra deve essere depositata prima del rilascio della permesso di costruire. Nelle costruzioni esistenti, prive

di impianto di riscaldamento, il Responsabile dell'ufficio tecnico può disporre che siano osservate le norme sulle caratteristiche di isolamento termico, quando esistano le condizioni tecniche per la loro applicazione, accertate dalla commissione stessa, obbligando all'attuazione parziale o globale dei seguenti provvedimenti:

- isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati);
- isolamento termico delle pareti (superfici opache e trasparenti);
- isolamento termico dell'impianto di riscaldamento;
- miglioramento della tenuta dei serramenti.

Nel caso di varianti e/o modifiche al progetto originale il committente deve depositare la documentazione relativa alla variante contestualmente alla presentazione del progetto di variante, completa delle indicazioni atte a dimostrare che anche con l'introduzione delle modifiche sono rispettate le norme.

Isolamento fonico.

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti, per tutti i locali ad uso residenziale, lavorativo e/o ricreativo devono essere adottati sistemi idonei ed adeguati per l'isolamento fonico, nel rispetto di quanto prescritto dal Titolo III "Norme per il risparmio energetico e il contenimento dell'inquinamento ambientale" del presente REU.

I materiali utilizzati per la costruzione e la loro messa in opera devono garantire un'adeguata protezione acustica ai locali di cui sopra per quanto concerne i rumori da calpestio, da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, da rumori e suoni aerei provenienti da locali attigui o spazi destinati a servizi comuni, dal traffico veicolare facendo riferimento alle disposizioni legislative vigenti e/o agli standard consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

In ogni caso, la soglia di rumorosità relativa ad ogni singolo locale non deve essere superiore a 70 db per frequenza emessa fra 100 e 3000 Hz misurate con metodi normalizzati. Per le pareti perimetrali di ogni singola unità immobiliare tale soglia non deve superare i 45 db. E' opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili, le strutture perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni stradali e da qualunque altra struttura rigida in contatto con l'esterno.

Classificazione delle acque.

In base ai contenuti della legislazione vigente le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:

- acque meteoriche: comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;
- acque nere: comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidet e di ogni altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da imprese artigianali o commerciali;
- acque luride: sono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo;
- acque inquinanti: sono quelle, di qualsiasi provenienza, che sono considerate tali dalle vigenti normative in materia di inquinamenti.

Modalità di scarico delle acque.

Per il deflusso delle acque meteoriche, di cui al precedente articolo, deve essere prevista apposita rete di tubazioni totalmente indipendente. Per il deflusso delle acque nere, di cui al precedente articolo, deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistema di areazione con condotte di aspirazioni fino alla copertura.

Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili. Le acque luride, di cui al precedente articolo, devono essere convogliate in una fossa biologica delle materie organiche e deve essere ubicata all'esterno della costruzione e in conformità alle disposizioni vigenti.

Per le acque inquinanti di cui al precedente articolo vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare.

In mancanza di rete fognante lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a cura e spese dei concessionari, di appositi impianti, con l'osservanza dei criteri, metodi e norme tecniche stabilite al riguardo dalle norme vigenti. L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e nei canali pubblici deve avvenire soltanto dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dal Comune.

Rifornimento idrico.

Qualunque costruzione che contenga locali ad uso residenziale, lavorativo e/o ricreativo deve essere provvisto di acqua potabile proveniente da un acquedotto ovvero da un pozzo privato. In tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi e l'uso deve essere consentito dall'ufficiale sanitario.

L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire una adeguata e proporzionale distribuzione dell'acqua in ragione del numero degli utenti, secondo le disposizioni legislative vigenti. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile, internamente all'edificio, devono essere costruiti a regole d'arte e nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento.

Impianto elettrico.

Qualunque costruzione che contenga locali ad uso residenziale, lavorativo e/o ricreativo deve essere dotata di impianto elettrico realizzato secondo quanto stabilito dalle legislazioni vigenti. In particolare, nel rispetto delle vigenti norme nazionali, tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione devono essere dotate di dispositivi di sicurezza in grado di salvaguardare l'incolumità degli utenti.

Deposito temporaneo di rifiuti solidi

I fabbricati nuovi, ampliati, modificati o ristrutturati, devono disporre di un deposito, dimensionato in rapporto alle caratteristiche volumetriche e funzionali dei fabbricati medesimi, per contenere appositi recipienti per il recupero della carta pulita, e altri rifiuti solidi riciclabili (lattine, bottiglie, ecc.). Detto deposito deve essere ubicato in prossimità e allo stesso livello della strada, preferibilmente nel fabbricato, purché con accesso e areazione diretta dall'esterno. Esso deve essere facilmente raggiungibile dalle scale e/o ascensori. Se ubicato nel fabbricato, esso deve essere dotato anche di un sistema di

ventilazione realizzato con tubazioni e di sezione non inferiore a cmq 250, con sbocco sulla copertura; se ubicato all'esterno, il ricambio dell'aria deve essere assicurato mediante apposita griglia con superficie minima di 2000 cmq. Detto deposito deve avere pareti impermeabilizzate ed essere munito di presa d'aria e di scarico sifonato.

Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni.

Tutti i locali ad uso residenziale, lavorativo e ricreativo destinati a cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Tutti i locali ad uso residenziale, lavorativo e ricreativo destinati a bagno sprovvisti di apertura all'esterno, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata ossia con scarico sulla copertura. In tal caso, in detti locali è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe e i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti con scarico sulla copertura.

Tutte le canne di scarico devono prolungarsi per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza e la fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie, se esterne alle tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica. Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene e alla pulizia, occorre prevedere impianti di depurazione secondo le norme legislative vigenti.

Impianti speciali.

Nei casi di adozione di impianti di areazione, oppure di aria condizionata, la cui realizzazione deve essere comunque affidata a ditte specializzate, l'amministrazione comunale, su parere dell'ufficiale sanitario, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse da quelle di cui agli articoli precedenti.

Alla domanda per il permesso di costruire deve essere allegato uno schema dell'impianto; prima dell'effettivo rilascio del permesso di costruire deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto unitamente ad una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso, firmato da un tecnico abilitato. Su tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo degli organi competenti.

Impianti per le lavorazioni insalubri

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri, secondo la vigente legislazione, e iscritti nella prima classe, non possono essere ubicati nelle zone residenziali ma soltanto nelle aree destinate dallo strumento urbanistico a insediamenti industriali ed artigianali o in quelle in cui tali attività sono consentite, e devono, in ogni caso, essere tenuti distanti dalle abitazioni. Gli impianti e le attrezzature di cui sopra, già esistenti nelle zone residenziali, possono permanere a condizione che il proprietario dimostri che, mediante l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non reca danno alla salute degli abitanti e ciò sempre subordinatamente alla verifica dell'ufficiale sanitario. Non è consentito lo spostamento né

l'ampliamento di tali impianti nell'ambito delle zone residenziali, ma soltanto da dette zone a quelle industriali ed artigianali. Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri e iscritti nella seconda classe, secondo la vigente legislazione, possono svolgersi anche in zone residenziali a condizione però che siano adottate speciali cautele, riconosciute idonee dall'ufficiale sanitario, ad evitare pericoli per l'incolumità e la salute pubblica.

COMUNE DI MENDICINO

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N. 19



Committente: COMUNE DI MENDICINO

SINDACO:
ing. Antonio PALERMO

PROGETTISTI:
arch. Daniela FRANCINI
capogruppo coordinatore

dott. geol. Teodoro Aldo BATTAGLIA

Responsabile Unico
del Procedimento:
ing. Roberto GRECO

arch. Carla SALAMANCA

dott. agr. Pasquale AUDIA

ing. Gianpaolo ROSA

dott. Giovanni MISASI

ing. Francesco Maria CONFORTI

COLLABORATORE:
Arch. Raffaele COLOSIMO

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO

REU Allegato 5: Disposizioni relative alla eliminazione
delle "Barriere Architettoniche"

Prescrizioni e norme generali

Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani o i portatori di handicap, sulla base di quanto contenuto e prescritto dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le soluzioni progettuali Urbanistico - Edilizie devono tendere alla eliminazione delle cosiddette "barriere architettoniche", cioè degli ostacoli di natura fisica o psicologica che le persone con ridotte o impedito capacità motorie incontrano nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani, delle attrezzature ovvero delle strutture edilizie.

Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.) ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettezze, cabine di ascensori, aperture di porte, ecc.). Il rilascio del permesso di costruire, ovvero dell'autorizzazione da parte del responsabile del settore Urbanistico per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di edifici e attrezzature, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (spazi verdi e di parcheggi, percorsi pedonali, ecc.), è subordinato ad una effettiva verifica tecnica che il progetto sia tale, tra l'altro da rispettare le norme, di cui ai seguenti articoli.

Il rilascio dell'autorizzazione di agibilità e/o abitabilità nonché della licenza di esercizio, ove obbligatoria, è condizionato alla verifica tecnica che sia stato ottemperato a quanto contenuto nel progetto approvato, anche sotto l'aspetto in questione.

Negli articoli che seguono le prescrizioni vengono suddivise in due categorie a seconda del tipo di costruzione e/o attrezzature:

CATEGORIA A - Le norme di questa categoria, in base alla vigente legislazione nazionale devono essere applicate per la costruzione, la ricostruzione o la modificazione di impianti edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico di istituzioni scolastiche, prescolastiche, o di interesse collettivo - sociale (amministrativo, culturale, giuridico, economico, sanitario, ricreativo, comunitario, ecc.);

CATEGORIA B - Le norme di questa categoria devono essere applicate a tutte le costruzioni e/o attrezzature private, non rientranti nella precedente categoria A. All'interno degli edifici ovvero negli spazi esterni, devono essere realizzati particolari percorsi o specifiche attrezzature accessibili agli handicappati; il tutto deve essere individuato e segnalato mediante l'apposito simbolo internazionale dell'accesso, che costituisce l'allegato A del DPR del 27Aprile 1978,n.384.

Percorsi pedonali

CATEGORIA A

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio o delle attrezzature con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di 1.50mt. Il livello ottimale fra il piano del percorso e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti, è di 2.5cm; non deve comunque superare i 15cm. In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto dal passo carrabile, devono

predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%.

E' comunque opportuno che, ove possibile, nel caso di passo carrabile, venga mantenuta la continuità del percorso pedonale mediante una fascia orizzontale della larghezza minima di 0.90mt.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%. Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:

- un ripiano orizzontale di lunghezza minima di 1.50mt, ogni 10m di sviluppo lineare del percorso pedonale;
- un cordolo sopraelevato di 10cm da entrambi i lati del percorso pedonale;
- un corrimano posto ad un'altezza di 0.80mt, e prolungato per 0.50mt nelle zone di piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso delle acque, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto. I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica. Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno diverse da quelle della pavimentazione.

CATEGORIA B

Valgono le precedenti prescrizioni a meno della larghezza minima del percorso pedonale che può essere portata alla misura minima di 1.2mt. Qualora nei percorsi pedonali e/o nelle rampe di categoria A e B, siano inserite griglie (per l'areazione di locali o intercapedini, ecc.), queste non devono presentare dislivelli ed essere costruite in modo da non costituire ostacolo per le ruote delle carrozzine dei bambini e delle persone non deambulanti ovvero, per chi fa uso del bastone. L'interspazio massimo tra gli elementi costituenti la griglia nel senso di marcia, non deve essere superiore a 1.5cm.

Parcheggi pubblici e/o di pertinenza e posti auto

CATEGORIA A

Al fine di agevolare le persone con ridotte o impedito capacità motorie nel trasferimento dall'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici o delle attrezzature, È necessario prevedere la zona di parcheggio, riservato e opportunamente segnalato in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi. Detta zona non deve distare, di norma, più di 50mt dall'accesso all'edificio o attrezzatura, deve essere prevista con almeno un posto auto ogni 50 e con un minimo assoluto di due. Le caratteristiche della zona di parcheggio riservato sono le seguenti:

- le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2.5cm. In caso di maggiore dislivello (non superiore a 15cm) le due zone devono essere raccordate con rampe di pendenza massima pari al 15%;
- le due zone devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore;
- la pendenza massima trasversale non deve superare il 5%;
- di norma lo schema distributivo del parcheggio deve essere a spina di pesce, con inclinazione massima del 30%.

Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto di persone invalide deve avere una larghezza minima di 3.00mt suddivisa in due zone complanari di utilizzazione: la prima, di larghezza 1.70mt, relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1.30mt, necessaria al libero movimento dell'invalide nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura dell'invalide e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).

CATEGORIA B

Per questa categoria è opportuno prevedere parcheggi e posti - macchina, nel numero minimo e con le caratteristiche specificate per la categoria A.

Accessi

CATEGORIA A

Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia È necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali e con essi raccordati mediante rampe. Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1.50mt. Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi, rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1.50mt. Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2.5cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2.00mt.

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiali atto ad assicurarne l'immediata percezione visiva ed acustica. Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno, ed almeno una delle ante apribili deve avere dimensione minima pari a 0.90cm.

CATEGORIA B

Per questa categoria devono essere rispettate tutte le norme prescritte per la categoria A ad eccezione della luce netta minima, che non deve essere inferiore a 0.90mt, e dell'obbligo di protezione dell'accesso dagli agenti atmosferici.

Piattaforma di distribuzione

CATEGORIA A

Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali. La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di mq 6.00 con il lato minore non inferiore a 2.00mt. Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo - assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli

ascensori. Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

CATEGORIA B

Per questa categoria valgono le prescrizioni della categoria A salvo per quanto riguarda la superficie minima della piattaforma di distribuzione e per il lato minore per i quali non si prescrive un minimo assoluto. Lo spazio antistante la porta dell'ascensore deve avere profondità minima pari a 1.50mt.

Scale

CATEGORIA A

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione dell'andamento delle scale per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere uguale lunghezza, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

- $a + p$ uguale 45-48 cm (alzata + pedata);
- $2a + p$ uguale 62-63 cm;

Con il vincolo che la pedata non sia inferiore ai 30 cm e l'alzata non superiore a 16 cm.

Il profilo dei gradini deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75°- 80°.

In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di 2.0cm e un massimo di 2.5cm. La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucchiolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei e deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto, che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1.00mt. Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la presa. Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.

Esso deve essere posto ad una altezza di 0.80mt. Qualora l'utenza predominante sia costituita da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti. Le rampe delle scale di larghezza superiore a 1.20m devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30cm.

Le scale e le gradinate pubbliche comprese quelle all'aperto, se di larghezza superiore a 4.00mt devono essere provviste di ulteriore corrimano in posizione assiale.

CATEGORIA B

Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni che per la categoria A.

Rampe

CATEGORIA A

La larghezza minima di una rampa deve essere di 1.80mt. La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8%. Ogni 10mt di sviluppo lineare, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1.50mt. La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso dell'acqua.

E' ammessa l'interruzione della rampa, mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 62 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima 1,50mt ciascuno.

Le rampe devono essere provviste di corrimano su entrambi i lati, ad altezza di 0.90mt prolungato in piano per 50 cm.

E' consigliabile un secondo corrimano ad altezza di 70cm.

Qualora la rampa non sia definita da parete verticali deve essere previsto un cordolo di altezza minima pari ai 10cm.

CATEGORIA B

Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni che per la categoria A, ad eccezione della larghezza della rampa che può avere dimensione minima di 1.00mt a condizione che i ripiani siano di larghezza minima pari a 1.40mt.

Ascensori

CATEGORIA A

In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto un ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto dei portatori di handicap deve presentare le seguenti caratteristiche:

- avere una cabina di dimensioni minime 1.50mt di lunghezza e 1.37mt di larghezza;
- avere la porta della cabina con luce libera minima pari a 0.90mt;
- avere una luce libera su ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2.00mt;
- avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello dei piani di fermata, o in assenza di tali caratteristiche, essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
- avere le porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellule fotoelettriche, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta. Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad un'altezza massima di 1.20mt dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre al campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di 1.20mt dal pavimento. Qualora siano previsti i posti macchina riservati, ai piani interrati, almeno uno degli ascensori, con le caratteristiche di cui sopra deve arrivare a tale livello nel rispetto comunque delle prescrizioni antincendio.

CATEGORIA B

Per questa categoria, almeno gli ascensori presenti negli edifici, che garantiscono il

servizio a tutte le unità immobiliari ovvero a tutti i locali nei quali si preveda l'accesso pubblico (uffici, studi professionali, ecc.), devono avere le seguenti caratteristiche:

- cabina con dimensioni interne minime di 0.90mt x 1.30mt con apertura sul lato corto;
- porte, a battenti o a scorrimento laterale, aventi larghezza minima di 0.80mt;
- inizio della corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione (locali cantinati, autorimesse condominiali, ecc.), nel rispetto delle prescrizioni antincendio;
- bottoniera di comando interna ed esterna, il bottone più alto deve essere ad un'altezza massima di 1.40mt;
- posizione della bottoniera a distanza maggiore o uguale di 50cm dalla porta e posta sulla parete perpendicolare alla stessa.

Per entrambe le categorie A e B è opportuno prevedere un dispositivo di emergenza che consenta comunque l'arrivo della cabina al pianerottolo più vicino. Inoltre è opportuno prevedere accorgimenti tecnici atti a favorire il passaggio della luce naturale all'interno della cabina stessa mediante la predisposizione di parti vetrate (porte non totalmente chiuse, ecc.), nonché la dotazione di un sedile interno ribaltabile (h=0.45cm da terra).

Corridoi e passaggi

CATEGORIA A

Al fine di agevolare la circolazione interna, è necessario prevedere corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo e con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1.50mt. I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate mediante rampe. La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdruciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

CATEGORIA B

Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni della categoria A ad eccezione della larghezza minima dei corridoi e dei passaggi che deve essere di 1.10mt.

Porte

CATEGORIA A

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche. Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di 0.85mt con dimensione media ottimale di 0.90mt. Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0.85mt realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica. In caso di porte ulteriori è necessario uno spazio libero intermedio tra le porte stesse di almeno 1.50mt, oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura. I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto e all'usura, specialmente per le parti comprese entro l'altezza di 0.40mt dal pavimento. Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione. Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici, sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in

caso di urto. L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa. Le maniglie devono consentire una facile manovra; in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad una altezza massima di 0.90mt. Nel caso vengano adoperate, nelle porte a ventola, barre o corrimano di apertura orizzontale o verticale, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la presa. Nel caso di dispositivo di sicurezza a doppia porta (per banche, ecc.) le dimensioni della zona filtro devono essere tali da consentire l'accesso e la manovra anche a portatori di handicap.

CATEGORIA B

Per questa categoria la porta di accesso delle singole unità immobiliari ovvero dei locali nei quali si prevede l'accesso del pubblico, deve essere dotata almeno di una anta della dimensione minima di 0.80mt. Si suggerisce, inoltre, per quanto possibile di tenere conto delle prescrizioni relative alla categoria A. Per entrambe le categorie sono comunque, vietate le porte girevoli o dispositivi similari.

Pavimenti

CATEGORIA A

I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale destinazione dei vari ambienti d'uso, mediante una adeguata variazione nel materiale e nel colore. I pavimenti devono essere antisdrucchiolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc. Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi. Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.

CATEGORIA B

Per questa categoria si suggerisce di tenere conto di quanto prescritto per la categoria A.

Locali igienici

CATEGORIA A

Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni, comunque non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe. Per edifici di notevoli dimensioni, tali locali devono essere previsti in maniera da non dover percorrere una distanza superiore a 50mt. La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0.85mt e deve essere sempre apribile verso l'esterno.

Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1.80mt x 1.80mt. Il locale igienico deve essere attrezzato con wc e accessori, lavabo, specchio, corrimano orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione, deve garantire dal lato sinistro (per chi

entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distanza minima di 1.40mt dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0.40mt dalla parete laterale destra.

La distanza tra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0.80mt. L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0.50mt dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato. Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso. Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad una altezza di 0.80mt dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola, in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva. Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0.90mt e 1.70mt di altezza dal pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0.80mt dal pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete. Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0.80mt, fissato sulla faccia interna della porta, in modo da consentire l'apertura a spinta verso l'esterno. E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti. Un corrimano verticale, deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dall'asse wc di 0.40mt e dalla parete posteriore di 0.15mt, in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc. Il secondo corrimano verticale, deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 0.30mt dal bordo anteriore della tazza wc e di 0.15mt dalla parete laterale destra in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano sinistra. I corrimano orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con soneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza.

CATEGORIA B

In tutte le unità immobiliari, residenziali e non, al fine di consentire una eventuale successiva modifica per l'utilizzazione anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, almeno uno dei locali igienici deve avere le seguenti caratteristiche:

- le dimensioni minime del locale, 1.80mtx1.80mt;
- porte di accesso con luce netta minima pari a 0.80mt.

Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione

CATEGORIA A

Tutti gli apparecchi elettrici di comando: citofoni, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte del pubblico devono essere posti ad una altezza massima di 0.90mt dal pavimento. Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre a pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione. Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza

compresa fra i 2.50mt e i 3.00mt dal pavimento. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentirne la immediata percezione visiva ed acustica.

CATEGORIA B

Per questa categoria si suggerisce il rispetto delle prescrizioni relative alle categoria A.

Impianti telefonici

Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:

- gli impianti telefonici pubblici o di uso pubblico di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, devono essere installati in posizione accessibile, posti ad un'altezza massima di 0.90mt dal pavimento e convenientemente isolati sotto il profilo acustico. Nei posti telefonici pubblici, almeno uno degli apparecchi deve presentare le caratteristiche di cui al comma precedente ed una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
 - il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a 2.50cm;
 - la cabina deve avere dimensioni minime pari a 0.90x1.30m
 - la porta di accesso apribile verso l'esterno deve avere una luce netta minima pari a 0.85mt;
 - l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza massima di 0.90mt dal pavimento;
 - sulla parete ove È applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza pari a 0.45mt;
- negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico, muniti di apparecchi telefonici d'uso pubblico, almeno un apparecchio deve essere installato in una posizione accessibile dalle persone che utilizzano sedie a rotelle. L'apparecchio telefonico deve essere posto ad un'altezza compresa tra 0.70 mt e 0.90 mt dal pavimento e convenientemente installato. Qualora l'apparecchio telefonico sia posto in apposita cabina essa deve avere dimensione minima pari a 0.90mt x 1,30mt con porta apribile verso l'esterno di larghezza minima pari a 0.80mt e il pavimento della cabina stessa deve avere un dislivello massimo pari a 2.50 cm.

Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

Al fine di consentire la più alta partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni e spettacoli facenti parti di edifici pubblici, d'uso pubblico o di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie. Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

- essere raggiungibile preferibilmente mediante percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore, in alternativa ad un percorso con scale;
- essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.

Per le persone utilizzanti sedie a rotelle, gli stalli liberi ad esse riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento posti normali.

Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza 1.20mt -1.40mt;

- larghezza 1.10mt;
- spazio libero, anteriore o posteriore, per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di un metro;
- il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.

Nei locali di cui al primo capoverso, nei quali possono svolgersi convegni, ecc., qualora venga prevista una pedana o similari, essa deve essere raccordata alla scala mediante rampa di pendenza opportuna che consenta l'accesso anche a portatori di handicap.

Locali di ufficio accessibili al pubblico

Al fine di consentire la più alta fruibilità dei locali per ufficio accessibili al pubblico, deve essere resa possibile la più alta utilizzazione di tali locali anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Detti locali, devono essere raggiungibili, esclusivamente o in alternativa ad un percorso con scale, mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe, o mediante ascensore. I locali per ufficio accessibili al pubblico sono suddivisi in ragione del tipo di contatto con il pubblico stesso.

Negli uffici, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli e scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, che permetta una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate) pari al 20% del numero totale di affluenze giornaliere prevedibili. In tali uffici, la distanza libera anteriore ad ogni tavolo, deve essere almeno 1.50 mt, e lateralmente almeno 1.20 mt al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Negli uffici, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e stanchezza. In tali casi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, ove possa svolgersi un'adeguata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un numero di posti a sedere (possibilmente sedie separate) pari al 5% del numero totale di affluenze giornaliere prevedibili.

Negli uffici ove risulti necessario, in funzioni di particolari affluenze di pubblico, é necessario prevedere transenne guida-persona, queste devono essere di larghezza utile minima di 0.70mt ed avere lunghezza minima di 4.00mt. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1.20 mt dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello alla parete. Le transenne guida-persona devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere un'altezza a livello di corrimano di 0.90 mt. Il piano di lavoro dello sportello, su bancone continuo o su parete, deve avere un'altezza minima pari a 0.80mt dal pavimento. Inoltre il vano libero dello sportello deve interessare una zona compresa fra 1.10mt e 1.80mt di altezza dal pavimento.

COMUNE DI MENDICINO

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N. 19



Committente: COMUNE DI MENDICINO

SINDACO:
ing. Antonio PALERMO

PROGETTISTI:
arch. Daniela FRANCINI
capogruppo coordinatore

dott. geol. Teodoro Aldo BATTAGLIA

Responsabile Unico
del Procedimento:
ing. Roberto GRECO

arch. Carla SALAMANCA

dott. agr. Pasquale AUDIA

ing. Gianpaolo ROSA

dott. Giovanni MISASI

ing. Francesco Maria CONFORTI

COLLABORATORE:
Arch. Raffaele COLOSIMO

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO

REU Allegato 6: Zonizzazione acustica del territorio di Mendicino
- Norme tecniche di attuazione

INDICE

<i>CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE</i>	43
Art 1.1. ZONE OMOGENE	43
Art 1.2. ZONE PARTICOLARI	44
Aree di cava.....	44
Aree militari	44
Trasporti urbani ed extraurbani.....	44
Aree adibite a manifestazioni temporanee	45
Altre fasce di rispetto	46
Art 1.3. LIMITI ACUSTICI	46
Limiti di zona	46
Prescrizioni per le sorgenti sonore	48
Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	48
Art 1.4. DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE	49
<i>CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI</i>	49
Art 2.1. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	49
Art 2.2. ALTRI INTERVENTI.....	50
Art 2.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE	51
Art 2.4. VALUTAZIONI	52
<i>CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI</i>	52
Art 3.1. INTERVENTI SUL TRAFFICO	52
Art 3.2. INTERVENTI SUI SERVIZI PUBBLICI	52
Art 3.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE	53
<i>CAPO IV - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI</i>	53
<i>CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>	54

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art 1.1. ZONE OMOGENEE

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Mendicino ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale, in attesa che la Regione Calabria -ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95- determini con proprio provvedimento normativo i criteri di riferimento, si è fatto riferimento alla Circolare Regionale Emilia Romagna 7/93.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle classi individuate dallo stesso decreto:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico e verrà resa disponibile per cartografia in scala 1:5.000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.

Art 1.2.ZONE PARTICOLARI

Aree di cava

Ai sensi del P.A.E. vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente P.R.G.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la classe acustica di PRG.

Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che " la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

Aree trasporti urbani ed extraurbani

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

1. A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2,

lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m, denominata fascia B; b) 250 m per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h. 2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1. 3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Aree adibite a manifestazioni temporanee

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti come disciplinato dal Titolo IX – Disciplina delle attività rumorose del "Regolamento d'Igiene, Sanità Pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale" del Comune di Mendicino.

Secondo tale regolamento le attività temporanee possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, allo stato attuale, il Sindaco, sentita ARPA, stabilisce con il provvedimento autorizzativo il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il "titolare della manifestazione" all'atto della richiesta di autorizzazione dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.

La dichiarazione deve contenere i seguenti principali elementi:

- descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita, corredata da cartografia
- descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria
- indicazione dei periodi:
 1. di attività della manifestazione
 2. di funzionamento delle sorgenti sonore
- indicazione sui soggetti riceventi più esposti
- descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.

Gli accorgimenti tecnici dovranno essere realizzati entro le 24 ore precedenti l'inizio della manifestazione per permettere eventuali controlli da parte degli organi preposti che potranno dettare ulteriori misure concretamente attuabili.

Vengono inoltre fissati, nel regolamento, i contenuti della documentazione da accompagnare alla richiesta di autorizzazione e vengono stabiliti gli orari di svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo.

Le deroghe di cui sopra sono disciplinate con atto di indirizzo e coordinamento del Sindaco.

Altre fasce di rispetto

Nel caso di Scuole, Ospedali, Case di Cura e Case di Riposo, per i quali solo il fabbricato viene assegnato alla classe I, la zona di rispetto da assegnare alla classe II si individua nell'area cortiliva di pertinenza dell'edificio secondo il seguente criterio:

- profondità di 30 metri, se l'area cortiliva ha profondità ≥ 30 metri;
perimetro area esterna edificio se l'area cortiliva ha profondità < 30 metri

Art 1.3. LIMITI ACUSTICI

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95: valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

PSC – REU Regolamento Edilizio e Urbanistico - Allegati

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB (A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette ~	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE IN dB(A)			
		SE RIFERITI AD UN'ORA		SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I)	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II)	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III)	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV)	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V)	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI)	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur

rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

c) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art 1.4. DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale è definita mediante l'apposito Titolo IX - la disciplina delle attività rumorose del "Regolamento d'Igiene, Sanità Pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale" del Comune di Mendicino.

CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Mendicino, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art 2.1. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;

nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la **"Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico"**, che dovrà attestare la conformità alle

prescrizioni contenute nel presente Capo II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovra ordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e plani volumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della DO.IM.A. o della D.P.C.A è causa di improcedibilità della domanda.

Art 2.2. ALTRI INTERVENTI

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la **Documentazione di Impatto Acustico** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;
- b) aeroporti, avio superfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della suddetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale acustica, non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico, su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo 1, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art 2.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovra ordinate.

La dettagliata definizione della documentazione acustica essenziale al rispetto delle presenti norme e di quelle sovra ordinate e delle procedure amministrative è effettuata con le disposizioni regolamentari – "Prescrizioni, criteri e indirizzi per l'attuazione di interventi costruttivi".

Art 2.4. VALUTAZIONI

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3. delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento, è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:
- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
- sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *"Determinazione dei requisiti acustici degli edifici"*

CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Mendicino, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art 3.1. INTERVENTI SUL TRAFFICO

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

Art 3.2. INTERVENTI SUI SERVIZI PUBBLICI

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

Art 3.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

CAPO IV - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 2.000,00 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione acustica previsionale, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.000,00 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
3. all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

Nel caso di aree verdi l'assegnazione alla classe I avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) Destinazione urbanistica da PRG: FE1 – parchi urbani
- b) Destinazione urbanistica da PRG: GC1 – parchi di quartiere
- c) Destinazione urbanistica da PRG: GC2 – giardini di quartiere, solo con la compresenza dei seguenti requisiti minimi:
 - Superficie superiore a 10.000 mq.
 - Presenza di recinzione